

R.G. n. 340/2019



TRIBUNALE DI PAOLA
Sezione volontaria giurisdizione

Il Giudice,

letto il ricorso depositato da Favorito Sciammarella Dario il 15.04.2019;

rilevato che il ricorrente ha fatto istanza per essere ammesso alla procedura del piano del consumatore come disciplinata dalla legge n. 3/2012;

Visto l'art. 10 l. 27.1.2012 n. 3,

FISSA

per la comparizione delle parti l'udienza del **13.06.2019 ore 11.00**;

Dispone la comunicazione della proposta e del decreto, a cura dell'OCC, almeno trenta giorni prima dell'udienza, ai creditori presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata.

a) dispone che la proposta e il presente decreto siano pubblicati sul sito Internet del Tribunale di Paola, in versione integrale a cura della cancelleria (nell'apposita sezione, indicando nel titolo il nome del debitore e la data dell'udienza) e, nel caso in cui il proponente svolga attività d'impresa, anche nel registro delle imprese;

b) ordina, ove il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati, la trascrizione del decreto, a cura dell'organismo di composizione della crisi, presso gli uffici competenti;

c) dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possano, sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, avvertendo che la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili.

Paola, 19.04.2019

Il Giudice

